

24-8-12



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario



Al Settore Gestione Ruolo
Personale S.S.R. (19 - 03
Centro Direzionale Is. C/3
80143 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0617030 10/08/2012

Settore Contenzioso amministrativo e tributario

Assogestorio Gestione ruolo personale Serv San Reg Ia proc concors

Classifica 19



e p.c. All'Avv. R. Palma
SEDE

1005/2009

Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da **Zincone Patrizia**
C / R.C.
Esecuzione sentenza

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del TAR Campania -
Napoli Sez. V n° 3636/12 del 26/07/2011, inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

*di ordine
Dir. Coor. E. Elia*

c.p./gc

g

PRESA IN CARICO
DATA 24 AGO. 2012

Palma Rosaria
1005/09



Avv. Palmieri

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Napoli
SEZIONE QUINTA

Avvocato Difensore:

Palma Rosaria

Presso:

Palma Rosaria

Via S.Lucia 81 /Avv.Ra Reg. Napoli Tct Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 26/07/2012 con il n. 3636/2012 ed esito: **Improcedibile Per Sopravvenuta Carezza Di Interesse.**

Numero Registro Generale: 4895/2009

Parti

ZINCONE PATRIZIA

Avvocati

Carbone Bruno

Contro:

Parti

Regione Campania , ed altri

Avvocati

Palma Rosaria

Napoli, li' 26/07/2012

Il Direttore di Segreteria

SETTORE AMMINISTRATIVO	SO TARIO
07 AGL. 2012	

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012 0610717 08/08/2012

SEZIONE QUINTA - TAR - NAPOLI



N. 03636/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04895/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4895 del 2009, proposto da:
ZINCONI PATRIZIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno
Carbone, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via S.
Teresa al Museo, n. 8;

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Palma ed elettivamente
domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia, n. 81;

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO
II", in persona del legale rappresentante pt., non costituita in
giudizio;

per l'annullamento

della esclusione della ricorrente dalle procedure per la trasformazione

del rapporto di lavoro in tempo indeterminato del personale precario degli enti del servizio sanitario regionale, ai sensi della L.R. n. 1/2008, disposto con il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 58 del 27.5.2009, pubblicato sul B.U.R.C. del 10.6.2009, n. 36;

e per la declaratoria

della natura di pubblico impiego a tempo determinato del rapporto di lavoro che la ricorrente ha intrattenuto ed intrattiene dal 1999 con l'Azienda Policlinico dell'Università degli Stadi di Napoli "Federico II" e, conseguentemente del suo diritto ad essere ammessa alle procedure di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 81 L.R. n. 1/2008.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Regione;

VISTI gli atti tutti della causa;

VISTO l'art. 60 cod. proc. amm.;

VISTA la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

UDITA alla Camera di Consiglio del 12 luglio 2012 la relazione del cons. dr. Cernese;

RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Preliminarmente il giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti

costituite, presenti alla Camera di Consiglio del 12 luglio 2012, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. Amm., in luogo dell'ordinanza sull'istanza cautelare, essendo ciò consentito dall'oggetto della causa, dall'integrità del contraddittorio e dalla completezza dell'istruttoria; tanto perché il ricorso - notificato il 14.7.2009 e depositato il giorno 24 successivo - è manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Al riguardo, con istanza depositata in giudizio in data 28 ottobre 2010, la difesa di parte ricorrente, premesso che la propria assistita è stata onerata a proporre ricorso innanzi al T.A.R. in quanto la Regione Campania, con l'impugnato decreto dirigenziale n. 58 del 27.5.2009, l'aveva esclusa dalle procedure di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato, rappresenta che la predetta Regione, a seguito della proposizione del ricorso, ha provveduto a riammettere la Zincone alle procedure ex art. 81 L.R. n. 1/08, come da allegato atto del 29.9.2009, prot. n. 2009.0830453, conseguentemente chiedendo volersi dichiarare cessata la materia del contendere.

In tale situazione al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente ad ulteriormente insistere nel proposto gravame che va, pertanto, dichiarato improcedibile.

Considerato che il provvedimento satisfattivo dell'interesse della ricorrente è intervenuto successivamente alla proposizione del

ricorso le spese giudiziali sono a carico della resistente Regione Campania e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 4895/2009 R.G.), proposto da Zincone Patrizia, così dispone:

- a) lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- b) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriele Nunziata, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)